





# **CORONAVIRUS**

3 maggio 2021

# Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni: aggiornamento

#### In breve

A seguito della pubblicazione del DL 22 aprile 2021, n. 52, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso nuove Ordinanze che hanno suddiviso le Regioni italiane in tre zone (cd "rosse", "arancioni" e "gialle"), alle quali si applicano disposizioni differenziate.

Si riporta un riepilogo della nuova classificazione delle Regioni e delle diverse misure che devono essere adottate nelle singole Regioni a seconda della zona in cui rientrano.

**TES/IND 112/21** 

#### Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del Portale dei Servizi.

# Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

In accordo con quanto definito dal DL 22 aprile 2021, n. 52<sup>(1)</sup> (vedere Circolare TES/IND 105/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze<sup>(2,3,4,5)</sup> che stabiliscono a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone "rosse", "arancioni" e "gialle" del DL.

#### Zone rosse

Attualmente (3 maggio 2021) rientra tra le cosiddette "zone rosse" solo la Regione Valle d'Aosta.

A questa Regione si applicano quindi le disposizioni previste per la "zona rossa" dal DL.

#### Zone arancioni

Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette "zone arancioni":

- Basilicata,
- Sardegna,

Calabria,

Sicilia.

Puglia,

A queste 5 Regioni si applicano quindi le disposizioni previste per la cosiddetta "zona arancione" dal DL.

### Zone gialle

Sempre alla data odierna rientrano tra le cosiddette "zone gialle":

- Abruzzo,
- Campania,
- Emilia Romagna,
- Friuli Venezia Giulia,
- Lazio.
- Liguria,
- Lombardia,
- Marche,

- Molise,
- P.A. Bolzano,
- P.A. Trento,
- Piemonte,
- Toscana,
- Umbria,
- Veneto.

A queste 13 Regioni e 2 Province Autonome si applicano quindi le disposizioni previste per la cosiddetta "zona gialla" dal DL.

#### Zone bianche

Sempre alla data odierna, nessuna Regione o Provincia Autonoma rientra tra le cosiddette "zone bianche".

#### Ordinanze Regionali/Provinciali

Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 22 aprile 2021, n. 52, introducono limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso (ad es. definire zone "rosse" o "arancione rafforzato" a livello comunale, provinciale o regionale).

Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate.

#### Entrata in vigore e validità

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.

Regione	Classificazione	Riferimento Normativo	Validità
Abruzzo	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Basilicata	Arancione	Ord. 23 apr <sup>(2)</sup>	26 apr-10 mag
Calabria	Arancione	Ord. 23 apr <sup>(2)</sup>	26 apr-10 mag
Campania	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Emilia Romagna	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Friuli Venezia Giulia	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Lazio	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Liguria	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Lombardia	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Marche	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Molise	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
P.A. Bolzano	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
P.A. Trento	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Piemonte	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Puglia	Arancione	Ord. 23 apr <sup>(2)</sup>	26 apr-10 mag
Sardegna	Arancione	Ord. 30 apr <sup>(3)</sup>	3 mag-17 mag
Sicilia	Arancione	Ord. 23 apr <sup>(2)</sup>	26 apr-10 mag
Toscana	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Umbria	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag
Valle d'Aosta	Rossa	Ord. 30 apr <sup>(5)</sup>	3 mag-17 mag
Veneto	Gialla	Ord. 23 apr <sup>(4)</sup>	26 apr-10 mag

## Allegati



Ordinanze 30 aprile 2021



Autodichiarazione spostamenti

#### Note

- 1) GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.
- 2) GuRI n. 98 del 24 aprile 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 23 aprile 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.
- GuRI n. 103 del 30 aprile 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 30 aprile 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.
- GuRI n. 98 del 24 aprile 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 23 aprile 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
- GuRI n. 103 del 30 aprile 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 30 aprile 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.

«stato di bozza» e che necessitavano di un'approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'Istituto. Nella stessa nota, ha informato che l'Università aveva sospeso la propria attività per l'emergenza COVD-19 ed ha richiesto una proroga per la presentazione del contratto e del capitolato;

Visto che con nota del 24 aprile 2020, prot. n. 6535, il Ministero ha richiesto, entro il 15 giugno 2020, al Politecnico di Bari e alla società una dichiarazione con cui l'Università si impegnava a predisporre e trasmettere quanto previsto dal Ministero;

Vista da ultimo la nota del 6 novembre 2020, prot. n. 16880, con la quale il Ministero ha informato la società che, in considerazione della mancata ricezione di quanto richiesto entro il 15 giugno 2020, e, comunque, alla data della comunicazione in parola, si sarebbe proceduto alla chiusura del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 10-bis della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, significando che si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, all'adozione del provvedimento di revoca;

Tenuto conto che la società Value Up Group S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione richiesta con nota prot. n. 6535 e non ha fornito riscontro alla nota prot. n. 16880;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 438/Ric. del 14 marzo 2016, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM61922 presentato dalla società Value Up Group S.r.l. e la conseguente nota MIUR autorizzativa alla fruizione del 5 luglio 2016, prot. n. 13204;

#### Decreta:

#### Articolo unico

L'agevolazione concessa con d.d. del 14 marzo 2016, n. 438/Ric. in favore della società Value Up Group S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61922, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 152.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Conseguentemente decade la nota autorizzativa del 5 luglio 2016, prot. n. 13204.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato, ove fruito, a cura del competente ufficio della scrivente Direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 12 marzo 2021

*Il direttore generale:* Di Felice

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1014

#### 21A02480

#### MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del CO-VID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;



Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 aprile 2021, n. 86;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO-VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 23 e del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati *report* n. 49 e 50, dai quali risulta che la Regione Sardegna presenta, per due settimane consecutive, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle richiamate ordinanze del Ministro della salute 9 e 23 aprile 2021;

Visto, in particolare, il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che: «La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale *Focus* incidenza», allegato al citato verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, la Regione Sardegna presenta un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnicoscientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Sardegna;

Sentito il Presidente della Regione Sardegna;

E M A N A la seguente ordinanza:

#### Art. 1.


Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021 e si applicano, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

#### Art. 2.

#### Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.



La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1468

#### 21A02665

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni

elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del CO-VID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale: «Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO-VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la nota del 29 aprile 2021 con la quale la Regione Valle d'Aosta ha chiesto di effettuare una valutazione attenta e oggettiva della situazione epidemiologica descritta, con una valutazione critica del parametro di incidenza;

Visto il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 50 dal quale si evince che: «La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia»;

Considerato che, nello stesso verbale, in riscontro alla citata nota della Regione Valle d'Aosta, si osserva che: «l'incidenza è un parametro aggiuntivo che si affianca alla valutazione del rischio in base alla normativa vigente e che non sono stati forniti dalla regione dati che evidenzino possibili elementi distorsivi nel calcolo che risulta | 21A02666

pari a 265 casi/100.000 abitanti in base ai dati riportati dalla regione stessa al Ministero della salute nel periodo 23-29 aprile 2021»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale Focus incidenza», allegato al richiamato verbale della Cabina di regia, dal quale risulta che la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza settimanale dei contagi pari a 265 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai fini dell'applicazione alla Regione Valle d'Aosta delle misure di cui alla c.d. «zona rossa», ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta;

EMANA la seguente ordinanza:

#### Art. 1.

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alla Regione Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

#### Art. 2.

#### Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.


La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1467



# AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La s	ottoscritto/a		, nato/a il		
a		(), residente	in		
(	_), via	e domiciliato/a in			
(	), via		dentificato/a a mezzo		
nr	, rilasciato da				
n data	, utenza tel	efonica	, consapevole delle conseguenze penali		
previste	e in caso di dichiarazioni mendac	ci a pubblico ufficiale (art. 495	5 c.p.)		
	DICI	HIARA SOTTO LA PROPR	IA RESPONSABILITÀ		
>	di essere a conoscenza delle	misure normative di conten	imento del contagio da COVID-19 vigenti alla		
data	odierna, concernenti le limitaz	zioni alla possibilità di sposta	amento delle persone fisiche all'interno del		
<u>terri</u> t	torio nazionale;				
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti					
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;					
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.					
<u>2 del</u>	decreto-legge 16 maggio 2020	<u>, n. 33</u> ;			
> c	he lo spostamento è determina	ito da:			
	- comprovate esigenze l	avorative;			
	- motivi di salute;				
	- altri motivi ammessi d	lalle vigenti normative ovver	o dai predetti decreti, ordinanze e altri		
	•	•	zione della diffusione del contagio;		
	(specificare il motivo c	he determina lo spostamento):			
> 0	che lo spostamento è iniziato d	<b>a</b> (indicare l'indirizzo da cui è	r iniziato)		
			;		
> 0	on destinazione (indicare l'ind	irizzo di destinazione)			
			;		
<b>≻</b> i	n merito allo spostamento, dic	hiara inoltre che:			